



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "UVA *UniversoValto*"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "UVA *UniversoValto*" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni o prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

UVA *UniversoValto* è un'associazione apartitica, non ha scopo di lucro, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Essa si fonda sui valori della democrazia, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo principale l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si propone di assecondare i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale
- b) prestare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio
- c) ampliare e promuovere la *conoscenza della cultura* propria e altrui, in particolare attraverso l'analisi del fenomeno religioso, al fine di favorire la prospettiva interculturale.
- d) instaurare un *legame più forte tra le scuole di ogni ordine e grado e le università*.
- e) coinvolgere le nuove generazioni e le loro famiglie in percorsi di *cittadinanza attiva* che stimolino il senso dell'aggregazione e della partecipazione sociale
- f) promuovere i principi della *democrazia e della laicità delle istituzioni*.
- g) approfondire l'importanza della *libera scelta, sia religiosa sia aconfessionale*, al fine di favorire il senso del riconoscimento e della responsabilità, sia nell'ambito scolastico che in quello della comunità sociale.
- h) favorire *l'inserimento e l'accoglienza* dello straniero, immigrato o rifugiato, tramite gli strumenti dell'istruzione e del dialogo, per ottenere la salvaguardia delle reciproche pratiche culturali e religiose, nonché dei rispettivi diritti civili.



Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone:

1)l'attività giornalistica: curare l'attività giornalistica e l'iniziativa editoriale in genere, in collaborazione con case editrici, enti pubblici o privati, altre associazioni.

2)percorsi culturali-educativi: collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, attraverso progetti didattici e attività di sensibilizzazione: incontri, mostre, laboratori, proposte editoriali.

3)collaborazioni con le istituzioni: mantenere saldo il rapporto con le università, attraverso la promozione di conferenze, seminari, convegni che favoriscano maggiore visibilità al nostro impegno, garantendone la crescita tramite il parere scientifico e il sostegno della ricerca. Incentivare l'appoggio delle istituzioni politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi e verificare il riconoscimento della loro efficacia.

4)una continua formazione: migliorare continuamente la formazione personale dei membri dell'associazione tramite la ricerca, la realizzazione di incontri-studio, la partecipazione a seminari, workshop e attività interattive con associazioni e gruppi affini.

5)la partecipazione a progetti nazionali e internazionali: partecipare a progetti nazionali e internazionali, rispondere ai bandi di concorso, inerenti alla finalità dell'associazione, aderire alle iniziative di interesse sociale, di tipo culturale e ricreativo promosse dal territorio comunale, regionale e nazionale. Perseguire attività concrete di cooperazione e integrazione culturale nei centri di accoglienza per rifugiati e immigrati

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 31, della L.383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso feste, banchetti e sottoscrizioni a premi;
- esercitare, altre attività non prevalenti di natura commerciale al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltre di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo



Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

1) Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente, Il Vicepresidente, Il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
- 2) Essa si riunisce di norma almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vicepresidente, anche su



richiesta di un consigliere o di un quinto dei soci, a mezzo di lettera, e-mail, fax, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo nonché la data della riunione e l'orario della prima e della seconda convocazione che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

4) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Tesoriere o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione ed ogni socio può prenderne visione.

5) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

6) L'Assemblea ordinaria si riunisce per :

- eleggere il Presidente il Vicepresidente e il Tesoriere ogni 3 (tre) anni;
- eleggere gli altri componenti del Consiglio direttivo ogni 3 (tre) anni, determinandone il numero;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo, nonché la relazione attività;
- deliberare il regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilire annualmente l'entità della quota associativa;
- deliberare l'esclusione dei soci dall'associazione;
- indicare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- discutere e approvare i programmi di attività;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione; tali spese dovranno essere documentate;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'associazione.

7) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega.

Ogni socio non può avere più di 2 deleghe scritte.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte, di norma, a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto.

9) L'Assemblea dei soci straordinaria delibera delle seguenti questioni:

- approvazioni di eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

1) Il Consiglio direttivo con funzioni esecutive viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere, oltre che da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) elementi secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della relativa elezione. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili.

2) Al Consiglio direttivo sono affidate le seguenti funzioni:

- redigere il regolamento interno nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell' associazione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- individuare i responsabili dei progetti, degli ambiti, e delle attività;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo dell'Associazione nonché relazione attività;
- designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di collaborazione degli aspiranti collaboratori.

3) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, tramite lettere, fax o e-mail con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo dalla data della riunione. Anche in difetto di



convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio direttivo. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio dovranno sempre prevedere un'elencazione delle materie da trattare e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, la deliberazione si intende respinta.

6) Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

Il Presidente, il Vicepresidente, e il Tesoriere

Articolo 12

1) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente con il Vicepresidente e il Tesoriere. Questi scelgono di presentare insieme le proprie candidature. Il Presidente rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, presiede le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere restano in carica per 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

2) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; Il Presidente e il Vicepresidente esercitano la legale rappresentanza con firma disgiunta.

3) Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; è responsabile della contabilità e predispone i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Le cariche sociali

Articolo 13

1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e regolarmente documentate dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso entro la misura massima stabilita dall'assemblea dei soci. Qualora i consiglieri siano dipendenti dell'associazione potranno percepire una retribuzione per il lavoro ordinariamente svolto.

2) Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: - coloro che non siano cittadini maggiorenni; - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti.

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

3) I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito l'interessato.



Scioglimento dell'Associazione

Articolo 14

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Rinvio alle Leggi

Articolo 15

1) Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, in particolare quelle contenute nel Codice Civile al capo II del Titolo II del Libro I e nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, L.383/2000.